



CITTA' DI TORINO

Vice Direzione Generale Servizi Tecnici, Ambiente, Edilizia Residenziale Pubblica e Sport
Settore Edifici Municipali

Servizio Centrale Contratti
Appalti ed Economato - Appalti Lavori Pubblici

OGGETTO: Procedura aperta n° 79/2011 – Appalto integrato per la ristrutturazione degli edifici ex Incet di via Banfo – Secondo lotto funzionale - Quesiti posti relativamente ai requisiti di partecipazione alla gara.

Sono pervenute al Settore le quattro note che si allegano, recanti quesiti in merito alla gara di cui all'oggetto, in riferimento alle quali, come da accordi intercorsi con codesto spett.le Servizio, si ritiene di rispondere secondo quanto segue:

Quesito n° 1

Manifestando l'intenzione di avvalersi di un' Associazione Temporanea di Professionisti per lo sviluppo della progettazione esecutiva viene richiesto un chiarimento in merito al requisito di cui all'art. 15 A2) comma 2, lettera c) e alla successiva precisazione per cui tale requisito "non è frazionabile e deve pertanto essere integralmente posseduto [...] da uno qualsiasi dei soggetti qualificati per eseguire la progettazione esecutiva indicati (ipotesi B1) o associati (ipotesi B2)" (cfr. p. 14 e 15 del disciplinare). In particolare si chiede "conferma che il requisito deve essere posseduto da uno solo dei partecipanti all'A.T.P. o può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso".

Risp.: Con riferimento alla formulazione dell'art. di cui sopra si conferma quanto già indicato nel bando relativamente alla non frazionabilità del possesso del requisito, specificando che esso deve essere posseduto dalla struttura tecnica del concorrente in possesso dell'attestazione SOA per la costruzione e la progettazione (ipotesi A) ovvero da uno qualsiasi dei soggetti qualificati indicati per eseguire la progettazione esecutiva (ipotesi B1) o associati (ipotesi B2). Il requisito deve essere pertanto posseduto da uno solo dei partecipanti e non dal raggruppamento nel suo complesso. Si richiamano in argomento le ulteriori precisazioni di cui alla risposta al sottostante quesito n° 4.

Quesito n° 2

Viene richiesto "se i requisiti di cui al punto 15 A2 del disciplinare di gara siano da considerare solo per la progettazione esecutiva".

Risp.: Con riferimento alla formulazione di cui all'art. 15 A2) si precisa che tra i servizi di progettazione di cui al comma 2, punti a), b) e c) possono essere ricompresi anche quelli limitatisi alla redazione di progetti preliminari e/o definitivi.

Quesito n° 3

Viene richiesto se sia "possibile la partecipazione al presente bando anche per progettisti che abbiano svolto servizi nella classe I e categoria c, con importi lavori pari o superiori a quelli indicati".

Risp.: Con riferimento alla formulazione di cui all'art. 15 A2) non è ipotizzabile alcuna equivalenza tra servizi di progettazione nella classe "I" categoria "d" e quelli nella medesima



classe in categoria “c” e pertanto i requisiti richiesti al comma 2, punti b) e c) dovranno necessariamente essere limitati alle classi e categorie indicate (nello specifico classe “I” categoria “d”).

Quesito n° 4

Viene posta “richiesta di chiarimento in merito all’esclusione dal testo del bando di gara (vedi pagg. 24 e seguenti) dell’Associazione Temporanea tra Professionisti (ATP) fra le figure abilitate ad essere indicate/associate dall’impresa concorrente al fine dello svolgimento delle operazioni di progettazione esecutiva. Più in particolare si richiede di chiarire se si tratti di una lacuna del testo che sarà rettificata o di una scelta deliberata che esclude tale forma associativa normalmente ammessa in ogni appalto del genere di quello in oggetto”.

Risp.: Come richiamato a pag. 16 del Disciplinare di gara, “ipotesi B1” punto b), il progettista indicato potrà rientrare tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. In particolare la lettera g) del predetto articolo si riferisce ai raggruppamenti temporanei, che sono pertanto da considerare compresi a pieno titolo tra i soggetti che potranno essere indicati/associati dall’impresa concorrente al fine dello svolgimento della progettazione esecutiva.

Si precisa in merito che, nel caso la figura individuata per la progettazione si configuri in tale fattispecie, le dichiarazioni di cui all’”ipotesi B1” dovranno essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati.

Alle dichiarazioni di cui all’”ipotesi B1” dovranno inoltre essere allegate:

- Dichiarazione di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, resa da ciascuno dei professionisti associati con allegata fotocopia semplice di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.

Unicamente in caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge le dichiarazioni in carico al soggetto indicato per eseguire la progettazione potranno essere rese e sottoscritte dal solo legale rappresentante del Capogruppo.

Congiuntamente alle predette dichiarazioni occorrerà inoltre produrre:

- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, dichiarazione debitamente sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento, con l’indicazione del futuro capogruppo mandatario e dei mandanti e l’impegno a conformarsi alle disposizioni dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- in caso di raggruppamento di concorrenti già costituito nelle forme di legge l’atto costitutivo del raggruppamento conforme all’ art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata. Al legale rappresentante del capogruppo mandatario deve essere conferita procura speciale nelle forme di legge. È altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto redatto in forma pubblica (ricevuto da notaio).

Si richiamano inoltre i disposti di cui all’art. 253 c. 5 del D.p.R. 207/2010, che in caso di raggruppamento di cui all’art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 prevede l’obbligo di indicazione di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, con indicazione del nominativo e della data di abilitazione.

Il Settore scrivente si farà carico di comunicare ai richiedenti quanto sopra, pregando codesto Servizio di voler dare evidenza pubblica alle risposte sul sito Web della Città, ad uso di eventuali altri concorrenti potenzialmente interessati ai medesimi quesiti.

Cordiali saluti,

Il Dirigente
Arch. Dario SARDI

